

BANDO LOCALE

TERMINI DEL BANDO LOCALE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Fondazione Just Italia, attraverso il Bando Locale, intende operare a favore di organizzazioni i cui progetti si svolgono nel territorio di Verona città o provincia, prevalentemente di assistenza sociale e della durata massima di 1 anno.

La Fondazione si riserva di finanziare i progetti secondo le disponibilità della stessa prevedendo anche il finanziamento contemporaneo di più progetti con lo scopo di rispondere al meglio alle richieste provenienti dal territorio in cui si colloca.

Ogni organizzazione non profit potrà presentare la propria candidatura attraverso, ed unicamente, il format di candidatura online presente sul sito www.fondazionejustitalia.org da gennaio a giugno compresi: la Fondazione selezionerà i progetti da finanziare in un'unica occasione entro il mese di ottobre di ogni anno.

Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti differenti, compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare. Per ulteriori informazioni è presente anche una sezione FAQ sul sito www.fondazionejustitalia.org.

AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA

Possono accedere al Bando Locale enti non profit assimilabili a quelli previsti dall'Art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117¹, anche se non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e/o in corso di modifica di statuto (ivi comprese le ONLUS fino a modifica dello statuto), che svolgano attività documentata da almeno 1 anno e che abbiano sede legale e operativa in Italia.

Saranno prese in considerazione unicamente le candidature che soddisfano tutti i requisiti qui di seguito:

- presentate attraverso il format di candidatura online presente sul sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori;
- il cui progetto si svolge nel territorio di Verona città o provincia;
- il cui progetto ha durata massima di 1 anno a partire dall'anno di erogazione del contributo.

Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri mezzi né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale.

¹Art. 4 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: «1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

ALLEGATI

Allegati obbligatori da presentarsi contestualmente al format di candidatura online

- Atto Costitutivo
- Statuto (ultimo approvato) che includa eventuali modifiche imposte dalla Riforma del Terzo Settore
- Bilancio (ultimo approvato) e Relazioni
- GANTT del progetto candidato
- Budget del progetto candidato Allegati facoltativi che possono essere inviati contestualmente al format di candidatura online
- Verbale Assemblea per la nomina delle cariche sociali (ultimo approvato)
- Bilancio Sociale (ultimo approvato)
- Materiale informativo istituzionale
- Documenti comprovanti la qualifica di soggetto potenziale beneficiario ai sensi della legge 80/2005 e/o l'iscrizione al RUNTS se presente
 - o ONLUS - richiesta di iscrizione all'elenco dell'anagrafe delle Onlus presentato all'Agenzia delle Entrate (fino a decadimento della sua validità fiscale, come previsto dalla Riforma)
 - o ONG - documento di riconoscimento di idoneità della Direzione Generale per la Cooperazione
 - o ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - documento di iscrizione nei registri regionali o provinciali o nella sezione dedicata del RUNTS
 - o COOPERATIVA SOCIALE O CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - documento di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali
 - o APS (Associazioni di Promozione Sociale) - documento di iscrizione nel registro nazionale previsto dall'art.7 della legge 383/2000 o nella sezione dedicata del RUNTS
 - o Associazioni riconosciute e fondazioni aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - o Associazioni riconosciute e fondazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri): Gazzetta Ufficiale pubblicata dal MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche di riferimento.

PROCEDURA DI SELEZIONE

Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di:

- Affidabilità ed esperienza dell'organizzazione
- Potenziale impatto sociale del progetto
- Sostenibilità e solidità del progetto

La rosa di candidature ottenuta è quindi sottoposta al Comitato di Gestione della Fondazione che ne supporta il Consiglio di Amministrazione per la selezione dei progetti finalisti in base alla disponibilità di risorse.

Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del progetto o dei progetti vincitori sarà comunicata entro e non oltre il 30 novembre dell'anno della chiusura del bando.

ACCORDO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

A seguito della delibera di approvazione del contributo da parte del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Fondazione e l'organizzazione in cui sono precisati i termini e le condizioni dell'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo è prevista in una tranches pari al contributo complessivo all'avvio del progetto.

Alle organizzazioni è richiesta una rendicontazione finale di progetto le cui modalità sono concordate attraverso il Protocollo di Intesa.

Gli Enti che riceveranno il contributo si impegnano a svolgere le proprie attività nel rispetto dei valori di eticità e trasparenza che ispirano la Fondazione.

Inoltre, in qualsiasi momento, gli Enti finanziati dovranno poter fornire alla Fondazione informazioni tempestive e dettagliate sull'andamento dell'intervento, su eventuali cambiamenti nell'assetto dell'Ente finanziato o su eventuali modifiche nelle modalità e tempi di svolgimento del progetto.

Si rendono inoltre disponibili ad autorizzare eventuali controlli da parte della Fondazione finalizzati a monitorare il corretto svolgimento dell'attività finanziata. Infine, gli Enti finanziati si impegnano a non utilizzare il nome e il logo della Fondazione in mancanza di un preciso accordo con la stessa.